

INL DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002926.29-03-2018

Oggetto: art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983) – sentenza Cassazione, sez. un., sent. n. 10424 del 7 marzo 2018.

Facendo seguito alle note del 3 maggio 2016 prot. n. 9099 e del 25 settembre 2017 prot. n. 8376, si ritiene opportuno fornire nuove indicazioni sulla configurabilità del reato di illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di cui all'oggetto.

Come noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ex D.G. per l'Attività Ispettiva – con la citata nota del 3 maggio 2016, al fine di uniformare gli accertamenti in materia, in accordo con l'INPS aveva individuato l'arco temporale di riferimento per la determinazione dell'importo annuo di euro 10.000 che segna la soglia di rilevanza penale del fatto illecito, nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 16 dicembre, in considerazione della scadenza dei versamenti contributivi fissati al 16 del mese successivo a quello di maturazione dei contributi dovuti.

Tuttavia, questa Direzione successivamente, con la nota del 25 settembre 2017, prendeva atto del diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui "la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo".

In altri termini, si individuava il periodo di riferimento secondo il criterio della competenza contributiva ovvero facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell'anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell'ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo).

Recentemente, tuttavia, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, investite della questione controversa si sono espresse stabilendo il principio – peraltro anticipato dalla comunicazione provvisoria in data 18 gennaio 2018 diffusa anche con messaggio INPS n.ro 437 del 31 gennaio 2018 – secondo cui "in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)".

Devono pertanto ritenersi confermate le indicazioni inizialmente fornite con nota del 3 maggio 2016 n. prot. 9099.